



## DETERMINAZIONE N. 585 DEL 23/06/2016

**Oggetto: Ricorso promosso avanti alla Commissione Tributaria Regionale dalla Impresa Dr. Ing. Giovanni Tognozzi spa avverso sentenza n. 1402/2015 della Commissione Tributaria Provinciale – affidamento incarico di assistenza e difesa e impegno di spesa**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA 1

**Vista** la disposizione Sindacale n. 86 del 02/05/2016 con la quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Dirigente pro-tempore dell'Area 1-Gestione delle Risorse;

**Dato atto** che il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata in data 17/03/2014, ha dichiarato il fallimento dell'Impresa Dott. Ing. Giovanni Tognozzi spa già in concordato preventivo, fissando l'udienza di verifica dello stato passivo per il 17/06/2014;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 406 del 07/05/2014 con la quale si è proceduto ad affidare all'Avv. Maria Cecilia Mannocci l'incarico di assistenza legale per l'insinuazione dei crediti vantati dall'Ente al passivo del fallimento della società Impresa Dott. Ing. Giovanni Tognozzi spa;

**Visto** il ricorso promosso dalla stessa Impresa Dott. Ing. Giovanni Tognozzi spa avverso l'avviso di accertamento IMU n. 3 del 22/04/2014, registrato al protocollo dell'Ente con prot. 22472/2014;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 905 del 09/10/2014 con cui l'Ente ha affidato all'Avv. Mannocci l'incarico di assistenza e difesa in giudizio avverso quest'ultimo ricorso;

**Vista** la sentenza n. 1402/2015 della Commissione Tributaria Provinciale, che ha respinto detto ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori;

**Dato atto** che la ricorrente ha presentato appello avverso detta sentenza, notificando lo stesso presso lo studio dell'Avv. Mannocci in data 19/05/2016;

**Ritenuto** opportuno pertanto, alla luce del fallimento della società che ha promosso il ricorso in appello sopra descritto avanti alla Commissione Tributaria Regionale, individuare un legale a cui affidare l'incarico per l'assistenza e difesa in giudizio avanti a detta Commissione, al fine di tutelare al meglio gli interessi dell'Ente;

**Visto** il vigente Regolamento comunale per il conferimento di incarichi professionali, ed in particolare:

– l'art. 9, comma 2, lett.b), che consente l'affidamento di incarichi professionali esterni quando sia impossibile utilizzare il personale in forza all'Ente anche in attività a questo astrattamente assegnabili, in presenza di carichi oggettivamente rilevabili e tali da impedirne l'impiego in attività aggiuntive;



– l'art. 20, ai sensi del quale *".....il Dirigente dell'Area interessata può conferire gli incarichi in via diretta ad un soggetto di idonea professionalità, individuato discrezionalmente sulla base di apposito preventivo e/o curriculum, senza l' esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni: (...) c) per attività comportanti prestazioni professionali non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto, ivi compresi i casi in cui il medesimo soggetto abbia già fornito a vario titolo la sua prestazione nel medesimo caso concreto"*;

**Richiamata** la verifica effettuata nella Conferenza dei Dirigenti del 23/05/2016 in quanto al conferimento dell'incarico professionale de quo;

**Ritenuto** quindi di individuare il legale a cui affidare l'incarico in oggetto nell'Avv. Maria Cecilia Mannocci la quale, avendo assistito l'Ente per il ricorso concluso con la sentenza n. 1402/2015 ora impugnata, è già a conoscenza della vicenda in oggetto e pertanto può garantire all'Ente la miglior assistenza;

**Preso atto** che l'Avv. Mannocci si è dichiarata disponibile ad assistere l'Ente per la difesa in giudizio in oggetto per un compenso di Euro 3.950,00 oltre IVA e CAP, per un totale di Euro 5.011,76, come da preventivo inviato dall'Avv. Mannocci in data 21/06/2016, prot. 20621/2016 e da lei redatto in base alle tariffe del D.M. 55 del 10/03/2014;

**Dato atto** che il rapporto fra l'Amministrazione ed l'Avv. Mannocci sarà regolato da apposita convenzione, il cui schema si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. A);

**Dato atto altresì** che sono fatte salve le spese vive e gli oneri e contributi documentati che potranno essere rimessi a carico dell'Ente dal professionista e che ove l'importo liquidato giudizialmente a favore dell'Ente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del professionista, successivamente all'incasso da parte dell'Ente della somma versata da controparte, e che pertanto potrà essere necessario integrare l'impegno costituito col presente atto per gli importi eventualmente documentati o liquidati; fatto salvo il diritto dell'Ente di ripetere tale differenza nel caso in cui l'Amministrazione sia successivamente condannata a restituire l'importo precedentemente versato da controparte;

**Dato atto** che il presente provvedimento, ai fini dell'efficacia, sarà oggetto di pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013;

**Dato atto** altresì che il curriculum vitae dell'Avv. Mannocci è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

**Visto** l'art. 2, comma 3 e l'art. 17 comma 1 del DPR 62/2013, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bagno a



Ripoli" approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 30 gennaio 2014";

**Preso atto** che non sussistono motivi di incompatibilità di alcun genere con riferimento all'oggetto dell'incarico;

**Visto** il vigente Statuto Comunale, così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 25.03.2002, ed in particolare l'art. 37;

**Visto** il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare l'art. 66, comma 5, lettera o);

**Visto** il Decreto legislativo n. 267/2000, nonché il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

### **DETERMINA**

- di conferire l'incarico di assistenza e difesa per il procedimento di cui in premessa all'Avv. Maria Cecilia Mannocci, con studio in Firenze, Via Fra' Domenico Buonvicini 21;

- di dare atto che i contenuti e le modalità di svolgimento dell'incarico sono contenuti nello schema di convenzione allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

- di costituire impegno contabile per un importo complessivo di Euro Euro 3.950,00 oltre IVA e CAP, per un totale di Euro 5.011,76, a titolo di compenso per l'incarico di assistenza e difesa di cui in premessa, in favore dello Studio Legale Andreani-D'Addario & associati, di cui l'Avv. Mannocci è un associato, con sede in via Fra' Domenico Buonvicini 21, Firenze, C.F. e P.IVA 04340510488, con imputazione alla missione-programma 1 4, piano finanziario 1.3.2.11.6 sul capitolo n. 670.00.01 "Patrocinio legale – contenzioso tributario" sul bilancio 2016, esigibile nel 2016;

– di dare atto che sono fatte salve le spese vive e gli oneri e contributi documentati che potranno essere rimessi a carico dell'Ente dal professionista e che ove l'importo liquidato giudizialmente a favore dell'Ente sia superiore a quanto sopra pattuito, la differenza sarà riconosciuta a favore del professionista, successivamente all'incasso da parte dell'Ente della somma versata da controparte, e che pertanto potrà essere necessario integrare l'impegno costituito col presente atto per gli importi eventualmente documentati o liquidati; fatto salvo il diritto dell'Ente di ripetere tale differenza nel caso in cui l'Amministrazione sia successivamente condannata a restituire l'importo precedentemente versato da controparte;

– di disporre la consegna all'Avv. Mannocci dell'indirizzo url del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bagno a Ripoli" approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 10 del 30 gennaio 2014 in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall'art. 2, comma 3 del citato D.P.R.;



- di dare atto che il presente provvedimento, ai fini dell'efficacia, sarà oggetto di pubblicazione sul sito Internet istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente Area 1  
Dott. Dario Navarrini

\* \* \*

Il Dirigente Area 4, in qualità di dirigente F.F. dell'Area Organizzazione e Programmazione, provvede a costituire impegno contabile n. **16/1227** pari ad Euro 5.011,76, quale somma occorrente per l'incarico sopra descritto, in favore dello Studio Legale Andreani-D'Addario & associati, di cui l'Avv. Mannocci è un associato, con sede in via Fra' Domenico Buonvicini 21, Firenze, C.F. e P.IVA 04340510488, con imputazione alla missione-programma 1 4, piano finanziario 1.3.2.11.6 sul capitolo n. 670.00.01 "Patrocinio legale – contenzioso tributario" sul bilancio 2016, esigibile nel 2016.

Il Dirigente F.F.  
Dott. Fabio Baldi

Area 1

Vista la regolarità contabile, si attesta copertura finanziaria, ai sensi degli art. 151, comma 4 e 153, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
E' esecutiva.

Bagno a Ripoli, li 24/06/2016

Il Dirigente Area 1  
Dott. Dario Navarrini